

DELIBERAZIONE 11 GIUGNO 2026
202/2026/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA LOMBARDI GUIDO, NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 488016884

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1390^a riunione dell'11 giugno 2026

VISTI:

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) del 19 maggio 2015 (di seguito: decreto ministeriale 19 maggio 2015);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, 2 agosto 2022, n. 297 (di seguito: decreto interministeriale 2 agosto 2022);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr e, in particolare, l'allegato A recante il "Testo Integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di Scambio sul Posto" (di seguito: TISP);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Regolamento per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione" (di seguito: Regolamento o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;

- le note (rispettivamente prot. 44951 del 4 luglio 2023 e prot. 31081 del 27 aprile 2026), con le quali i Direttori *pro tempore* della Direzione Legale hanno delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 16 dicembre 2025 (prot. Autorità 87802 del 16 dicembre 2025), il Sig. Lombardi Guido (di seguito: reclamante, richiedente o Lombardi) ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: ED o gestore) la data di attivazione della connessione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare, associato al POD IT001E64665751, in relazione alla pratica di connessione identificata dal codice di rintracciabilità 488016884;
2. con nota del 19 dicembre 2025 (prot. 88606), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota Prot. E-DIS-08/01/2026-0018048 del 9 gennaio 2026, trasmessa via PEC in data 9 gennaio 2026 (prot. Autorità 1349 del 9 gennaio 2026), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
4. in data 2 aprile 2026 (prot. 24889), l'Autorità ha formulato una richiesta di informazioni nei confronti del gestore;
5. in data 14 aprile 2026 (prot. Autorità 27578 del 14 aprile 2026), ED ha fornito le informazioni richieste;
6. in data 7 maggio 2026, la Direzione Mercati Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del Regolamento.

QUADRO NORMATIVO:

7. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - l'articolo 13bis, recante le condizioni procedurali ed economiche per la connessione alla rete di impianti fotovoltaici secondo l'iter semplificato previsto dal decreto interministeriale 2 agosto 2022 e, in particolare, i seguenti commi:
 - o 13bis.4, lettera b), in base al quale il gestore di rete, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della Parte II completa del Modello Unico, inserisce le relative informazioni nel sistema GAUDÌ ivi inclusa la data di ultimazione dei lavori dell'impianto di produzione, come rilevata dal predetto Modello Unico, nonché la predetta data di ricevimento della Parte II completa del Modello Unico, aggiornando i dati che hanno subito modifiche e, laddove venga scelto un utente del dispacciamento diverso dal GSE, comunica all'utente del dispacciamento il codice dell'UP costituente l'impianto di produzione oggetto della richiesta di connessione;
 - o 13bis.4, lettera c), in base al quale il gestore di rete verifica che quanto acquisito rispetti le previsioni di cui al comma 13bis.9 e in caso di esito

positivo attiva la connessione dell'impianto di produzione alla rete entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della Parte II completa del Modello Unico, previa verifica con Terna, nel caso di opzione per un utente del dispacciamento diverso dal GSE, dell'avvenuto inserimento, nel contratto di dispacciamento di tale utente, delle unità di produzione costituenti l'impianto di produzione oggetto della richiesta di connessione. A tal fine, il gestore di rete comunica tempestivamente al richiedente la disponibilità all'attivazione della connessione, indicando alcune possibili date. Il documento relativo alla disponibilità all'attivazione della connessione viene trasmesso secondo modalità che consentano l'immediato ricevimento (fax, posta elettronica certificata, portale informatico qualora disponibile);

- l'articolo 14, comma 14.3, secondo cui qualora non rispetti i termini riportati nella presente Parte III diversi da quelli di cui ai commi 14.1 e 14.2, nonché nell'articolo 35bis, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE:

8. In data 11 aprile 2025, Lombardi ha trasmesso a ED, tramite il Portale Produttori (di seguito: Portale), il Modello Unico Parte I per una richiesta di connessione in iter semplificato, introdotta dal decreto ministeriale 19 maggio 2015, in relazione all'impianto fotovoltaico *de quo* per una potenza in immissione complessiva pari a 3 kW. Contestualmente, il produttore richiedeva di volersi avvalere del ritiro dell'energia elettrica da parte del Gestore per i Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito: GSE) per richiedere il servizio di Scambio Sul Posto (di seguito: SSP);
9. in data 17 aprile 2025, il gestore ha trasmesso al reclamante, tramite Portale, la comunicazione di accettazione della suddetta richiesta di connessione in iter semplificato, la cui soluzione di connessione non prevedeva la necessità di interventi di potenziamento sulla rete di distribuzione esistente;
10. in data 23 maggio 2025, il reclamante ha inoltrato, tramite il Portale, la comunicazione di Modello Unico – Parte II;
11. in data 26 maggio 2025, ED ha inviato a Lombardi una richiesta di integrazione documentale;
12. in data 26 maggio 2025, alle ore 15:01, il reclamante ha contattato il Servizio Clienti di ED chiedendo chiarimenti in merito alla suddetta integrazione documentale;
13. in pari data, alle ore 15:14, il gestore ha risposto alla predetta richiesta di chiarimenti;
14. sempre in data 26 maggio 2025, Lombardi ha inoltrato a ED, tramite il Portale, una nuova comunicazione di Modello Unico – Parte II;
15. in data 4 giugno 2025, il gestore ha inviato al reclamante una seconda richiesta di integrazione documentale;
16. in data 5 giugno 2025, Lombardi ha trasmesso nuovamente a ED, tramite il Portale, il Modello Unico – Parte II con le integrazioni richieste;

17. in data 5 giugno 2025, ED ha evaso la lavorazione della suddetta pratica;
18. in data 6 giugno 2025, il gestore ha comunicato a Lombardi la validazione del Regolamento di Esercizio in parallelo con reti BT (di seguito: Regolamento di Esercizio) dell'impianto di produzione in questione;
19. in data 7 giugno 2025, il gestore ha provveduto *“all'aggiornamento d'ufficio della tipologia di regime da Scambio sul Posto a Cessione Parziale-Ritiro Dedicato-Prezzo Orario”* e all'effettuazione del *“nuovo invio dei Flussi verso il sistema GAUDI' di Terna con i nuovi dati”*, in quanto l'attivazione dell'impianto di produzione del reclamante non era avvenuta entro il 29 maggio 2025;
20. in data 9 giugno 2025, ED ha comunicato al reclamante l'accettazione della Parte II del Modello Unico, con la quale era stato comunicato il completamento delle opere relative all'impianto di produzione in questione;
21. in data 9 giugno 2025, l'impianto fotovoltaico in parola è stato connesso alla rete di distribuzione;
22. in data 13 giugno 2025, il gestore ha inoltrato al GSE l'istanza di accesso al regime di Cessione parziale-Ritiro Dedicato (di seguito: RID) in relazione all'impianto di produzione del reclamante;
23. in data 14 giugno 2025, il GSE ha informato il reclamante dell'attivazione del contratto RID719471 con decorrenza dal 9 giugno 2025;
24. in data 14 giugno 2025, il reclamante ha aperto una segnalazione sul Portale GSE, confermata via mail con attribuzione del numero S003310263, in relazione all'attivazione del suddetto contratto RID;
25. in data 19 giugno 2025, il GSE ha risposto alla sopracitata segnalazione, comunicando che *“non è stato possibile attivare lo Scambio Sul Posto poiché l'impianto è entrato in esercizio in data 09/06/2025”*;
26. in data 23 giugno 2025, il reclamante ha aperto una seconda segnalazione sul Portale GSE (numero S003344639), contestando il *“mancato riconoscimento del fine lavori nei termini”*, alla quale il GSE ha risposto rifacendosi alla precedente risposta del 19 giugno 2025;
27. in data 26 giugno 2025, ED ha emesso un assegno pari a 20 euro, a titolo di indennizzo automatico ai sensi del TICA (incassato dal reclamante in data 15 luglio 2025), per il ritardo di 1 giorno lavorativo nella validazione della parte II del Modello Unico;
28. in data 11 luglio 2025, il reclamante ha aperto una nuova segnalazione sul Portale GSE (S003420150), allegando copia del sopracitato assegno trasmesso dal gestore, ricevuto in data 7 luglio 2025;
29. in data 17 luglio 2025, Lombardi ha sollecitato il GSE in merito alle richieste di chiarimenti formulate in precedenza;
30. in data 25 luglio 2025, il reclamante ha inviato un'altra segnalazione al GSE, chiedendo *“specificamente il motivo del diniego al riconoscimento dello scambio sul posto in presenza di un indennizzo che certifica il ritardo”*;
31. in data 19 agosto 2025, il GSE ha comunicato a Lombardi che *“come indicato in precedenza, l'impianto segnalato, come riportato sul sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione (GAUDI) di Terna, risulta entrato*

in esercizio in data 09/06/2025. La validazione della data di entrata in esercizio dell'impianto, sul portale GAUDI, è in capo al Gestore di Rete che è il responsabile della realizzazione dell'impianto di connessione alla rete elettrica e della successiva attivazione della connessione. Come riportato nella news pubblicata sul sito istituzionale del GSE in data 06/03/2025, consultabile al seguente link <https://www.gse.it/servizi-per-te/news/scambio-sul-posto-stop-al-meccanismo> e come stabilito dalla Deliberazione ARERA 78/2025/R/efr in attuazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del Decreto Legislativo 199/21, l'accesso al meccanismo di Scambio sul Posto (SSP) è consentito fino al prossimo 26 settembre solo per gli impianti entrati in esercizio entro il 29 maggio 2025. Per l'impianto IM_2578151 (entrato in esercizio il 09/06/2025) è stata quindi attivata l'istanza RID719471, in alternativa allo SSP.”;

32. in data 20 agosto 2025, il produttore ha inoltrato formale reclamo a ED, lamentando una presunta “errata attribuzione contrattuale della pratica n. 488016884”;
33. in data 12 settembre 2025, il gestore ha riscontrato il suddetto reclamo;
34. in data 2 ottobre 2025, il reclamante ha attivato una procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità;
35. in data 6 novembre 2025, il sopraccitato tentativo di bonaria composizione della controversia si è concluso senza trovare un accordo tra le parti;
36. in data 27 novembre 2025 (prot. Autorità 83116 del 27 novembre 2025), Lombardi ha adito la presente sede giustiziale;
37. in data 15 dicembre 2025 (prot. 87401), l’Autorità ha archiviato il suddetto reclamo;
38. in data 16 dicembre 2025 (prot. 87802 del 16 dicembre 2025), il reclamante ha presentato nuovamente reclamo all’Autorità ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

ARGOMENTAZIONI DELLA RECLAMANTE:

39. Lombardi afferma che “*l'impianto era stato effettivamente connesso il 26 maggio (...) alla luce dell'evidenza del quattorario che dal 26 maggio 2025 nelle ore centrali non ci sono consumi (...) ovvero prima della data di scadenza del 29 maggio 2025*”;
40. a parere del reclamante, “*Che l'impianto fosse connesso prima della data del 28 maggio ne dà conferma l'affermazione contenuta nella mail del 26 agosto (allegata) che recita testualmente: 'ti comunichiamo che la tua richiesta telefonica del 26/05/2025 (Id Contatto 35067630), relativa a MPS - Modifica Connessione Esistente Semplificata, è stata gestita.*”;
41. pertanto, “*Alla luce di tali evidenze*”, Lombardi chiede “*che sia riconosciuto contrattualmente lo Scambio Sul Posto essendo avvenuta la connessione entro il termine del 28 maggio 2025 nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera ARERA numero 78/2025/R/efr*”.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

42. Preliminarmente, ED rammenta che *“il Regolamento per l’accesso e l’utilizzo del Portale Produttori di e-distribuzione S.p.A., sottoscritto dal richiedente (...) stabilisce all’art. 8 – Modalità di invio di atti, comunicazioni e documenti, comma 1, quanto segue:*

‘Una volta ottenuto l’Account, il Richiedente prende atto e accetta che ogni atto, comunicazione o documentazione inerente l’iter di connessione debba essere trasmessa a e-distribuzione esclusivamente tramite Portale.’

Alla luce di quanto sopra, si ritiene infondata l’affermazione del reclamante secondo cui la comunicazione del Servizio Clienti di e-distribuzione implicherebbe che l’impianto fosse stato connesso in data 26/05/2025. Nella medesima comunicazione, infatti, viene esplicitamente richiamata la ‘richiesta telefonica del 26/05/2025 (Id Contatto 35067630)’ e non l’attivazione dell’impianto di produzione, la quale risulta invece essere effettivamente avvenuta in data 09/06/2025.’;

43. ED afferma, inoltre, che:

a. *“Per la pratica di connessione dell’impianto di produzione identificato con il codice rintracciabilità 488016884, non è stato possibile attivare il regime dello Scambio sul Posto (SSP).”;*

b. *Come stabilito dalla Delibera n.78/2025/R/efr di ARERA, in attuazione dell’art.9, comma 2 del Decreto Legislativo 199/21, per poter accedere al regime dello Scambio sul Posto (SSP), l’impianto di produzione doveva essere attivato entro il 29/05/2025.”*

c. *“A fronte delle verifiche effettuate, l’attivazione dell’impianto di produzione presso la fornitura identificata con codice PODIT001E64665751, è avvenuta in data 09/06/2025 (...) con messa a disposizione del richiedente del relativo verbale di attivazione”;*

44. pertanto, ED ribadisce *“il corretto operato del gestore in merito all’attribuzione della convenzione di Cessione parziale – Ritiro Dedicato – Prezzo Orario al POD IT001E64665751, nell’ambito della pratica di connessione in esame”, sulla base di “quanto previsto dalla Delibera ARERA n. 78/2025/R/efr, adottata in attuazione dell’art. 9, comma 2, del Decreto Legislativo n. 199/2021, ai fini dell’accesso al regime dello Scambio sul Posto.”.*

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

45. Il *thema decidendum* della controversia verte nello stabilire se ED abbia correttamente o meno proceduto all’attivazione della connessione alla rete dell’impianto fotovoltaico in parola in data 9 giugno 2025 e, conseguentemente, se il mancato completamento dell’iter entro il termine utile per l’accesso al regime di SSP (29 maggio 2025), previsto dall’articolo 2bis, comma 2, lettera f) del TISP, sia da attribuire o meno ad un ritardo del gestore;

46. dall’analisi della documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria, risulta che:

- i. in data 23 maggio 2025, il richiedente ha inoltrato, tramite il Portale, la comunicazione di Modello Unico – Parte II, allegando però, nella sezione dedicata, il Regolamento di Esercizio;
 - ii. in data 26 maggio 2025, ED ha inviato a Lombardi una richiesta di integrazione documentale relativa alla suddetta comunicazione inerente alla fine lavori dell’impianto di produzione;
 - iii. in data 26 maggio 2025, alle ore 15:01, il reclamante ha contattato il Servizio Clienti di ED chiedendo chiarimenti in merito alla predetta integrazione documentale;
 - iv. in data 26 maggio 2025, alle ore 15:14, il gestore ha inviato un messaggio di posta elettronica al reclamante, dall’indirizzo “servizioclienti@crm.e-distribuzione.com”, nella quale veniva comunicato che *“la tua richiesta telefonica del 26/05/2025 (Id Contatto 35067630), relativa a MPS - Modifica Connessione Esistente Semplificata, è stata gestita.”*;
 - v. in data 26 maggio 2025, il richiedente ha inoltrato nuovamente a ED, tramite il Portale, la comunicazione di fine lavori, allegando il Modello Unico Parte II, stampato e sottoscritto dal richiedente, reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
 - vi. in data 4 giugno 2025, il gestore ha inviato al reclamante una seconda richiesta di integrazione documentale relativa alla suddetta trasmissione del Modello Unico – Parte II;
 - vii. in data 5 giugno 2025, il richiedente ha trasmesso nuovamente a ED, tramite il Portale, il Modello Unico – Parte II con le integrazioni richieste;
 - viii. in data 5 giugno 2025, il gestore ha effettuato la lavorazione della pratica *“con un ritardo di 1 giorno lavorativo imputabile al predetto malfunzionamento informatico”*, rispetto al termine di 5 giorni lavorativi previsto dal comma 13bis.4, lett. b) del TICA, per il quale, in data 17 luglio 2025, il reclamante ha incassato 20 euro di indennizzo automatico;
 - ix. in data 6 giugno 2025, ED ha comunicato a Lombardi la validazione del Regolamento di Esercizio dell’impianto di produzione in questione;
 - x. in data 9 giugno 2025, il gestore ha comunicato al reclamante l’accettazione della Parte II del Modello Unico, con la quale era stato comunicato il completamento delle opere relative all’impianto di produzione;
 - xi. in data 9 giugno 2025, l’impianto fotovoltaico in parola è stato connesso alla rete di distribuzione, come da *“Verbale di intervento su gruppo di misura BT di connessione alla rete”* prodotto da ED con la citata memoria difensiva del 9 gennaio 2026;
47. in particolare, nella nota Prot: E-DIS-14/04/2026-0553429, il gestore ha articolato le seguenti argomentazioni:
- con riferimento alla prima richiesta di integrazione documentale del 26 maggio 2025:
“La documentazione trasmessa in data 23/05/2025 non includeva il Modello Unico Parte II stampato e sottoscritto dal richiedente, reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, documento essenziale ai fini della validità

giuridica della dichiarazione e del prosieguo del procedimento. Parimenti risultava assente il documento di identità del dichiarante, necessario a garantire la certezza dell'identità del soggetto sottoscrittore. Dalla verifica effettuata sul PPW è emerso che, nello slot dedicato al "Modello Unico Parte II e Documento d'identità" era stato caricato un documento differente, ossia il "Regolamento di esercizio in parallelo con reti BT di e-distribuzione S.p.A." (rif. prec. Allegato 6), con conseguente assenza del Modello Unico Parte II tra gli allegati correttamente trasmessi. Con riferimento alla potenza in immissione indicata pari a 0 kW, si evidenzia che, ai sensi della delibera ARERA n. 674/2022 e dell'articolo 13-bis, comma 9, del TICA, il produttore ha facoltà di aggiornare i dati "as built" dell'impianto in sede di invio della Parte II del Modello Unico, purché tale aggiornamento non comporti un aumento della potenza richiesta in immissione. Nel caso di specie, pur in assenza della corretta trasmissione del Modello Unico Parte II, i dati dell'impianto presenti sul sistema del Gestore risultavano comunque modificati rispetto a quelli indicati originariamente, con sovrascrittura della potenza in immissione da 3 kW a 0 kW rispetto a quanto indicato nella domanda di connessione originaria.";

- con riferimento alla seconda richiesta di integrazione documentale trasmessa in data 4 giugno 2025:

"A seguito della nuova trasmissione della Parte II del Modello Unico in data 26/05/2025 è emerso quanto segue:

a) nello slot dedicato all'"Allegato B – Schema elettrico dell'impianto", risultava caricato un documento non pertinente, ossia il "Regolamento per l'accesso e l'utilizzo del Portale Produttori di e-distribuzione S.p.A.";

b) nello slot dedicato alla verifica del sistema di protezione di interfaccia, risultava caricata la sola "Dichiarazione di verifica del sistema di protezione", documento non idoneo in quanto privo dei riscontri necessari ai fini della verifica operativa del sistema installato (Rif. prec. Allegato 7). (...) Si precisa inoltre che la richiesta del gestore di produrre la foto del display dell'inverter con evidenza della matricola (come nel caso di SPI integrato), trova fondamento nella disciplina tecnica applicabile e nel Regolamento di Esercizio in parallelo con reti BT di e-distribuzione S.p.A., ed in particolare nell'"Allegato A – Dichiarazione di conformità e verifica dell'impianto di produzione e del sistema di protezione di interfaccia", Punto 5, ove è espressamente previsto che:

'[...] In caso di rilievo dei dati dal display dell'inverter devono essere allegate le foto del display. [...]'";

48. al riguardo, si precisa che il reclamante non ha contestato tale ricostruzione dei fatti fornita da ED che, pertanto, risulta non confutata; in conclusione, le citate richieste di integrazione documentale - formulate dal gestore il 26 maggio 2025 e il 4 giugno 2025 - appaiono corrette e, conseguentemente, risulta accertato che ED ha legittimamente proceduto all'attivazione della connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico in parola in data 9 giugno 2025. La correttezza di tale data di inizio trova, peraltro, riscontro indiretto nella registrazione, prodotta dal gestore nel corso dell'istruttoria,

- delle misure dell'energia elettrica immessa in rete, in corrispondenza del POD IT001E64665751, da cui si rileva che l'impianto fotovoltaico del reclamante ha iniziato a immettere energia in rete a partire dal 9 giugno 2025;
49. d'altra parte, la comunicazione di ED, trasmessa dall'indirizzo "servizioclienti@crm.e-distribuzione.com" in data 26 maggio 2025 - che il reclamante ritiene certifichi l'attivazione della connessione - nella quale veniva comunicato che "*la tua richiesta telefonica del 26/05/2025 (Id Contatto 35067630), relativa a MPS - Modifica Connessione Esistente Semplificata, è stata gestita*", risulta essere *per tabulas* il riscontro dell'avvenuto contatto telefonico tra il Servizio Clienti del gestore e il reclamante, senza alcun riferimento, né conferma in relazione all'attivazione della connessione;
 50. pertanto, il mancato completamento dell'iter entro la citata data utile per l'accesso al regime di SSP non risulta imputabile ad alcun ritardo da parte di ED nell'attivazione della connessione, bensì è da attribuire a una gestione non tempestiva dell'iter di connessione dell'impianto *de quo* da parte del reclamante. Infatti, l'articolo 13-bis, comma 13bis.4, lett. a) del TICA dispone che il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione e le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, invia al gestore di rete la Parte II del Modello Unico opportunamente compilata e sottoscritta, con la conferma ovvero l'eventuale aggiornamento dei dati relativi all'impianto di produzione e alla potenza richiesta in immissione resi disponibili contestualmente all'invio della Parte I del Modello Unico, allegando il regolamento di esercizio e il contratto per la gestione del servizio di misura, qualora previsto, debitamente compilati e sottoscritti;
 51. peraltro, il reclamante, operatore professionale del settore, avrebbe dovuto conoscere, secondo il canone della diligenza c.d. specifica di cui al comma 2 dell'articolo 1176 del Codice civile, il citato quadro regolatorio di riferimento. Né Lombardi ha evidenziato, nel corso dell'istruttoria, circostanze imprevedibili e/o non superabili con la dovuta diligenza tali da giustificare la propria condotta;
 52. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione;
 53. pertanto, ritenuto che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo risulta infondato

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Lombardi Guido nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 488016884;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 8, comma 4 della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

11 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua